



Tribunale di Agrigento

Ufficio Fallimenti

Il Giudice delegato alla procedura iscritta al 2/2020 a carico di [REDACTED] con l'avv. ~~GRADINO GRADINO~~, avente ad oggetto ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - **PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI OCC il dr. ANTONIO LI CALZI;**

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.9.2020;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi, unitamente ad elenco dei creditori, elenco dei beni, elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia, presentata da [REDACTED], meglio generalizzato in atti, corredata dall'attestazione redatta dal Professionista nominato dal Tribunale con funzioni di O.C.C. dr. Antonio Li Calzi;

considerato che il debitore in questione non risulta soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012 in quanto consumatore che percepisce una pensione mensile netta pari ad € 1.006,00;

verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di cui all'art 7 comma 2 della citata legge e constatato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

rilevato che la proposta di accordo prevede il versamento della somma complessiva di € 19.200,00 che consentirà il pagamento totale delle spese della procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati, oltre ad una percentuale del 28,11% dei restanti creditori; il proponente, una volta omologato l'accordo, provvederà all'esborso immediato di quanto liquidato al Professionista con funzioni di OCC e le spese della procedura successive all'omologa; successivamente provvederà al pagamento dei creditori per 96 rate mensili; l'adempimento, peraltro, viene garantito da un terzo (nella persona di Cuffaro Enrico), come da dichiarazione in atti;

considerato che il Professionista nominato con funzioni di OCC, ha attestato l'attendibilità e sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei dati in esso contenuti evidenziando anche che l'alternativa liquidatoria non è praticabile: il debitore non possiede alcun bene liquidabile, se si eccettuano dei titoli azionari ad oggi di valore indeterminato, una porzione di immobile ed un veicolo, i cui valori di mercato sono pressoché nulli;

pertanto il Professionista ha sottolineato che - in effetti - la proposta di cui all'accordo in esame rappresenta l'unica reale possibilità di recupero per i creditori, valutata la situazione reddituale e patrimoniale del debitore.



Ulteriore elemento di convenienza – per come ulteriormente precisato dal Professionista - è rappresentato dai tempi di esecuzione del piano e quindi dal pagamento ai creditori, previsti entro otto anni dall'omologa, un lasso di tempo ragionevole se comparato all'età anagrafica del debitore e all'entità della pensione percepita; inoltre l'omologazione garantirebbe a tutti i creditori un trattamento paritario che ad oggi non è rispettato in considerazione della cessione del quinto in favore di un solo creditore;

rilevato, con riguardo a tale ultimo aspetto, che secondo la giurisprudenza maggioritaria il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione per l'ipotesi di accordo, in quanto equiparato all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art 10 co 5 L. 3/2012 (v. tra le altre, in argomento, Tribunale Ancona, 15 Marzo 2018, in www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 19471 - pubb. 10/04/2018);

d'altro canto è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori a rendere coerente, da un punto di vista sistematico, l'assoggettamento del cessionario del quinto all'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (così Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2017); pertanto va disposta la revoca delle somme trattenute dalla cessione del quinto dello stipendio effettuata in favore di Compass Banca s.p.a. a far data dal decreto di fissazione dell'udienza (nello specifico, 9 gennaio 2020);

osservato poi che venendo in rilievo un'ipotesi di accordo con i creditori si prescinde dalla c.d. meritevolezza che, come noto, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.3/2012, è riferita dal legislatore al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio;

visto il decreto di fissazione udienza e richiamato l'art. 11 comma 1 della L 3/2012 ai sensi del quale in mancanza di una espressa dichiarazione, *"si ritiene che (i creditori) abbiano prestato consenso, per silenzio assenso, alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*;

rilevato che il Professionista ha ritualmente comunicato a tutti i creditori la proposta di accordo e la data di udienza in ottemperanza alla norma citata (v. comunicazioni versate in atti);

considerato che nessun creditore ha notificato la propria espressione di voto nei termini di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012; né ha ritenuto di partecipare all'udienza: pertanto deve concludersi, alla luce della norma sopra riferita, che i creditori abbiano prestato consenso alla suddetta proposta;


vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal Professionista con funzioni di O.C.C. ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;



visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale "il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo";

osservato che nessuna contestazione è sorta; verificata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e preso atto del raggiungimento dell'accordo;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi presentato da  già generalizzato in atti;

DISPONE revocarsi le somme trattenute della cessione del quinto in favore di Compass Banca s.p.a. a far data dal decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa dell'accordo in esame;

DISPONE che parte debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso;

ATTRIBUISCE al professionista nominato con funzioni di OCC dr. ANTONIO LI CALZI, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili del debitore stesso;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Così deciso in Agrigento il 19/09/2020

Il Giudice delegato
Silvia Capitano

